

Torino, li 29.10.2015

Ai soggetti interessati

Prot. n. 9726

Oggetto: Gara per la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 (gara 56-2015). **CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

In merito al quesiti:

1) in merito a quanto riportato all'art. 10 comma 4 e art. 14 del Capitolato Tecnico, si chiede di voler cortesemente definire se trattasi del medesimo flusso di dati e di voler gentilmente definire il tracciato richiesto, il formato (excel, txt,...) e modalità di invio.

2) L'art. 5 del Capitolato Tecnico prevede che *“Nel solo caso della fornitura di utenze già attive con data di decorrenza 01/01/2016, eccezionalmente il Fornitore si impegna ad accettare ordinativi oltre il 15 del mese, in particolare fino a mercoledì 02 dicembre 2015 compreso.”*

Nel rispetto di quanto indicato nella Delibera 138/04 smi Art. 28.1 *Disposizioni transitorie in materia di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali* che riporta al punto b) Il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura, negli altri casi, si chiede conferma della data ultima del 2 dicembre 2015 per la ricezione degli ordini di fornitura in quanto non sarà possibile effettuare verifiche sulla correttezza dei dati, di conseguenza la non garantita acquisizione dei punti di riconsegna.

3) L'art. 6 comma 8 del Capitolato Tecnico prevede che *“Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile, il Fornitore dovrà iniziare la fornitura di gas naturale dalla data di attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15 per ogni giorno di ritardo.”* Si chiede di voler esplicitare le specifiche che rendono l'*Ordinativo di Fornitura (omissis...)* irrevocabile, ovvero le motivazioni che non permettano di sospendere l'Ordinativo di fornitura prima che diventi irrevocabile.

4) L'art. 6 comma 9 del Capitolato Tecnico prevede *“(omissis)...il Fornitore non dovrà accettare la richiesta di fornitura, in quanto non conforme, dandone immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, al Cliente.”*

Si chiede conferma della possibilità di sostituire l'invio della trasmissione a mezzo fax con una comunicazione a mezzo PEC.

5) L'art. 6 comma 11 del Capitolato Tecnico prevede *“In caso di anomalia nelle letture segnalata dai Clienti, il Fornitore dovrà prendersi carico della problematica e darne comunicazione scritta entro la scadenza della lettura successiva.”* Si chiedono maggiori delucidazioni in merito, ovvero quali siano le casistiche secondo le quali una lettura venga definita “anomala” e quale sia il soggetto a cui inoltrare la comunicazione di anomalia.

6) L'art. 10 comma 2 del Capitolato Tecnico prevede che *“Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario sarà liquidato entro 30 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario... (omissis)...”*.

Quanto sopra riportato è in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla “Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, secondo le quali il termine di pagamento è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura, senza che si possa subordinare il pagamento degli importi ad alcuna condizione sospensiva. Si chiede, pertanto, cortesemente di voler modificare la sopra citata clausola.

7) Con riferimento alle penali di cui all'art. 8, comma n. 1 dello Schema di Convenzione, previste in caso di ritardo nell'acquisizione delle utenze, preme segnalare che tale previsione pare non considerare la peculiarità del servizio in oggetto, atteso che per disposizioni dell'AEEG regolano attentamente le attivazioni delle utenze. Pertanto chiediamo conferma che, le eventuali penali, siano calcolate solo ed esclusivamente sul ritardo accumulato dal Fornitore nel dare comunicazione al Distributore dell'attivazione dei PdR in questione.

8) L'art. 9, comma n. 1 e 2 dello Schema di Convenzione, prevede che *Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 commi 1 - 5 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A.. In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 1 - 5 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.*

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 6 e 7 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 6 e 7 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Sulla base della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), i tempi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Tenuto conto che ai sensi della citata Delibera, per reclamo si intende, tra l'altro, ogni comunicazione scritta fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto dei rapporti contrattuali tra le parti, si chiede di voler estendere il termine, entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie deduzioni, in coerenza con i tempi previsti *ex lege*.

9) Lo stesso articolo, comma n. 3, prevede che *Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a*

qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Si chiede di modificare tale clausola onde consentire una gestione separata delle penali rispetto al pagamento del corrispettivo dovuto al fornitore. Qualora ricorrano i presupposti previsti dallo Schema di Convenzione ai fini della applicazione delle penali, le Amministrazioni Contraenti provvederanno ad emettere note di debito nei confronti del fornitore.

10) Si chiede di voler rendere noto l'ammontare, anche approssimativo, presunto per le spese di pubblicazione del bando (previste al punto e. dell'art. 18 del Disciplinare di gara) che saranno a carico dell'eventuale aggiudicatario.

11) In merito all'art. 18 del Disciplinare di gara, punto f., ed all'art. 18 dello Schema di Convenzione, chiediamo conferma che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Qualora, invece, codesta stazione appaltante abbia previsto una forma contrattuale diversa, si chiede, cortesemente di conoscere nello specifico quale sia, e l'ammontare delle spese contrattuali.

12) Chiediamo cortesemente di poter visionare lo Schema di Ordinativo di fornitura, richiamato all'art. 5 del Capitolato Tecnico e all'art. 15 dello Schema di Convenzione.

13) Si chiede di poter conoscere fin d'ora se tutti i PDR, attualmente, sono serviti da un fornitore del mercato libero.

Si precisa quanto segue:

1) Si rinvia a quanto specificato all'art. 14 del Capitolato Tecnico nonché al suo allegato B "Schema Tracciato Utenze".

2) Si conferma.

3) Si intende irrevocabile nel caso in cui non si siano verificate le condizioni di cui ai commi 6 – 7 e 9 dell'art. 6 del Capitolato Tecnico.

4) Si conferma.

5) Si precisa che se la Società di distribuzione locale ha installato sul punto di consegna del gas (PdR) il "correttore" e rende disponibili mensilmente i dati alla Società di vendita il caso non sussiste. In caso contrario, di seguito si elencano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di "letture anomale" che potrebbero verificarsi.

- Se il Cliente comunica mensilmente la lettura del misuratore (contatore) alla Società di vendita e questa nella gestione amministrativa dei dati in fase di fatturazione modifichi il dato, il Cliente al ricevimento della fattura (bolletta) rilevando tale modifica potrebbe

richiedere lo storno della fattura (bolletta) con emissione di una nuova bolletta che tenga conto del dato comunicato. Oppure pagare la bolletta ricevuta e richiedere che nella fatturazione del mese successivo si tenga conto del nuovo dato rilevato sul misuratore e del dato utilizzato per il calcolo del consumo del mese precedente. Le comunicazioni avvengono fra il Cliente e la Società di vendita.

- Il Cliente al ricevimento della fattura (bolletta) rileva che il dato utilizzato per il calcolo dei consumi è diverso da quello da Lui rilevato sul misuratore al momento del ricevimento della fattura (bolletta). Comunica alla Società di vendita tale dato (inferiore o superiore al dato utilizzato per la fatturazione), la Società di vendita comunicherà al Cliente come intende procedere per regolarizzare la situazione. Le comunicazioni avvengono fra il Cliente e la Società di vendita.
- Il Cliente potrebbe comunicare alla Società di Vendita i consumi di una stagione termica precedente o di un anno precedente per evitare sotto o sopra fatturazioni a parità di condizioni climatiche o di utilizzo dei locali.

6) Si precisa che il termine di pagamento sarà pari a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e contrariamente a quanto indicato, per mero errore materiale, nel Capitolato Tecnico. Quest'ultima fattispecie sarà recepita in fase di stipula del Contratto.

7) Si conferma.

8) Si confermano i 5 giorni nel caso di inadempimenti contrattuali. Rimangono validi i 40 giorni nel caso di reclami.

9) Nel caso di applicazione di eventuali penali, verrà richiesto in prima battuta di pagarle separatamente ovvero, se non pagate, compensate in tutto o in parte con quanto dovuto a titolo di corrispettivo per l'erogazione della fornitura. In ultima battuta si ricorda che il deposito cauzionale è a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

10) Si precisa che in questa fase di gara non è possibile rendere noto l'ammontare delle spese di pubblicazione.

11) Si conferma che la convenzione sarà stipulata con scrittura privata tra il fornitore e S.C.R. – Piemonte S.p.A.. La registrazione è prevista solo in caso d'uso e le eventuali spese (bolli, imposta di registro) sono a carico esclusivo del fornitore aggiudicatario così come indicato all'art. 18 dello Schema di Convenzione.

12) Si allega, ai presenti chiarimenti, il modello "Ordinativo di fornitura" con relativo allegato. Si precisa che, a seguito dell'aggiudicazione, il modello allegato sarà oggetto di ridefinizione sulla base delle indicazioni del fornitore aggiudicatario.

13) Tutti i soggetti elencati nell'allegato A al Capitolato Tecnico, essendo gli attuali Enti aderenti alla Convenzione Gas in essere, sono evidentemente serviti da un fornitore del mercato libero.

Il Responsabile del Procedimento
Fabio BLANDIN SAVOIA
(firmato in originale)

ISCR